

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2427)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1976
(V. Stampato n. 4221)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(TOROS)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 1976*

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689,
recante proroga delle norme concernenti la corresponsione
dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11
della legge 5 novembre 1968, n. 1115

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prorogato al 31 dicembre 1977.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975.

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE